

SCHEDA N. 21 – TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

→ Regolamento UE 679/2016 – **Art. 44**

→ Per garantire un livello di protezione adeguato, richiesto a seguito della globalizzazione, alla diffusione delle piattaforme on-line, la cooperazione internazionale ecc., il Legislatore europeo impone una serie di condizioni affinché un trasferimento dati verso paesi terzi possa essere effettuato.

NOVITÀ

Viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale (artt. 45 e 46 del Regolamento)

il trasferimento verso un **Paese terzo "adeguato"** potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante

ai sensi della decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all'art. 47 del Regolamento

a differenza di quanto attualmente previsto dall'art. 44 del Codice.

L'AUTORIZZAZIONE SARÀ ANCORA NECESSARIA SE

Un titolare desidera utilizzare **clausole contrattuali ad-hoc** (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione europea).

Un titolare desidera utilizzare **accordi amministrativi** stipulati tra autorità pubbliche

una delle novità introdotte dal regolamento.

RESTANO VALIDE

1

Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione;

2

gli accordi internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio;

3

le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali decisioni di adeguatezza;

4

le autorizzazioni nazionali che il Garante ha rilasciato in questi anni per specifici casi;

5

accordi e autorizzazioni fino a eventuale modifica o revisione.

È POSSIBILE TRASFERIRE I DATI VERSO PAESI TERZI

➔ **TRASFERIMENTO SULLA BASE DI UNA DECISIONE DI ADEGUATEZZA** SUL LIVELLO DI PROTEZIONE PRESA DALLA COMMISSIONE EUROPEA.

➔ **TRASFERIMENTO SOGGETTO A GARANZIE ADEGUATE** CODICI DI CONDOTTA OVVERO A SCHEMI DI CERTIFICAZIONE

➔ **NORME VINCOLANTI D'IMPRESA** (BCR – BINDING CORPORATE RULES)

➔ **DEROGHE ECCEZIONALI** PREVISTE TASSATIVAMENTE DAL LEGISLATORE EUROPEO.

Se l'interessato ha espressamente ed esplicitamente consentito al trasferimento, dopo essere stato informato dei possibili rischi.

Per importanti motivi di ordine pubblico, interessi vitali o, infine, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Il trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto a favore dell'interessato.

➔ **TRASFERIMENTO NON RIPETITIVO**, RIGUARDA UN NUMERO LIMITATO DI INTERESSATI ED È NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DI INTERESSI LEGITTIMI.

Al di fuori di tali situazioni ordinarie ed eccezionali, il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi non è mai consentito.